



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 2 del 06 febbraio 2012

OGGETTO	Modifica della deliberazione n.1 del 10 gennaio 2012 avente ad oggetto la definizione della controversia FARMACIA xxxxxxxx contro TAG COMUNICAZIONI xxxx in fallimento e contro SMARTCOM xxxx
----------------	--

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la delibera n.73/11/CONS "approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481" (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA la propria deliberazione n.1 del 10 gennaio 2012 avente ad oggetto la definizione della controversia FARMACIA XXXXXXXXX contro TAG COMUNICAZIONI XXX in fallimento e contro SMARTCOM XXXXXXXX;


VISTA la relazione del responsabile del procedimento datata 02 febbraio 2012 e la proposta del Dirigente responsabile ;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO che la deliberazione n.1 del 10 gennaio 2012 è errata nel punto n.2.1 là dove attribuisce alla società Smartcom l'emissione di numero tre fatture a nome della ditta istante (Farmacia XXXXXXXX). In realtà dagli atti di causa risulta che detta società ha emesso solo due fatture a nome della ditta istante, dato che la fattura n.xxx del 15 dicembre 2009 di euro 26,87 è stata emessa ad altro soggetto, precisamente a xxxxxxx in proprio corrente in xxxxxxx e non quale titolare della ditta Farmacia xxxxx corrente in xxxxxxxxx.

Inoltre erratamente detta deliberazione non riconosce che la fattura emessa a xxxxxxx in proprio è stata annullata dalla società Smartcom con nota di credito emessa il 28 febbraio 2010 depositata in atti (allegata alla memoria di replica pervenuta il 04 marzo 2011);

CONSIDERATO che da tali errori è derivata sia l'errata valutazione del parziale fondamento della domanda dell'istante in punto di annullamento della fattura n.xxx dell'11 gennaio 2010 di euro 96,24 dato che la stessa, in realtà, risulta essere stata annullata dalla società emittente, unitamente alla fattura n.xxxx del 15 dicembre 2009, a mezzo nota di credito n.xxxx del 31 ottobre 2010 di euro 259,97 in atti (allegata alla memoria Smartcom pervenuta il 23/2/2011), sia l'errato riconoscimento delle spese di procedura;



Comitato regionale per le comunicazioni

CONSIDERATO che gli errori sui presupposti di fatto o giuridici posti a fondamento del provvedimento amministrativo vanno corretti attraverso l'esercizio del potere di autotutela;
RITENUTO quindi nella specie doveroso procedere alla modifica in via di autotutela della deliberazione n.1 del 10 gennaio 2012

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

alla deliberazione n.1 del 10 gennaio 2012, avente ad oggetto la definizione della controversia FARMACIA xxxxxxxxxxxx contro TAG COMUNICAZIONI xxxx in fallimento e contro SMARTCOM xxxxxxxx -punto n.2-sono apportate in via di autotutela le seguenti modifiche:

- rigetta le domande** svolte dalla Farmacia xxxxxxxx corrente in xxxxxxxx , **nei confronti della società SMARTCOM xxxxxxxx** con sede legale in xxxxxxxxxxxx ;
- spese di procedura compensate.**

Per quanto non previsto dal presente atto rimane confermato quanto stabilito nella deliberazione n.1 del 10 gennaio 2012.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 06 febbraio 2012

IL PRESIDENTE

(Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente (Simonetta Silvestri)